

**Colf: il bonus famiglia va richiesto solo tramite intermediari abilitati o direttamente all'Agenzia delle entrate.**

---

---

Il datore di lavoro domestico non eroga il bonus in quanto non riveste qualifica di sostituto d'imposta.

---

In questi giorni molte colf, badanti e baby-sitter, stanno presentando al proprio datore di lavoro domestico la richiesta per ottenere il bonus fiscale relativo all'anno 2007. Il datore di lavoro domestico non è un sostituto d'imposta e quindi non può accettare la domanda in questione. I lavoratori interessati si devono rivolgere agli intermediari abilitati (es. Consulenti del lavoro), oppure possono inoltrare telematicamente la richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2009.

Il datore di lavoro domestico non rivestendo qualifica di sostituto d'imposta non ha neanche l'obbligo di rilasciare il Cud. Tuttavia l'art. 32 del Contratto di lavoro prevede che i datori rilascino, a richiesta del lavoratore, «una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno» di riferimento.